



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.6.2009
COM(2009)312 definitivo

2007/0197/COD

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa
alla proposta di**

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori dell'energia**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

1. CONTESTO

Iter

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2007) 530 - 2007/0197/COD): 19.9.2007

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 22.4.2008

Data del parere del Comitato delle regioni: 10.4.2008

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 18.6.2008

Data di adozione all'unanimità della posizione comune: 9.1.2009

Posizione del Parlamento europeo in seconda lettura: 22.4.2009

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La presente proposta fa parte del terzo pacchetto legislativo per il mercato interno UE del gas e dell'energia elettrica ("terzo pacchetto"), che comprende due direttive e tre regolamenti.

Il pacchetto ha segnatamente l'obiettivo di istituire il quadro normativo necessario per rendere pienamente effettiva l'apertura del mercato e creare un mercato unico UE del gas e dell'energia elettrica, nell'interesse dei cittadini e delle imprese dell'Unione europea. Ciò contribuirà a mantenere i prezzi al più basso livello possibile nonché ad accrescere i livelli di servizio e la sicurezza dell'approvvigionamento.

A tal fine, le principali misure sono le seguenti:

- una più efficace vigilanza regolamentare da parte di organismi nazionali di regolamentazione indipendenti;

- l’istituzione di un’agenzia incaricata di assicurare una cooperazione efficace tra gli organismi nazionali di regolamentazione e di prendere decisioni riguardo ai problemi transfrontalieri;
- la cooperazione obbligatoria tra i gestori delle reti per armonizzare tutte le norme relative alla trasmissione dell’energia in Europa e per coordinare la pianificazione degli investimenti;
- la disaggregazione effettiva della produzione e della trasmissione di energia in modo da eliminare i conflitti di interesse, favorire gli investimenti nelle reti e impedire i comportamenti discriminatori;
- una maggiore trasparenza e un miglior funzionamento del mercato al dettaglio;
- una maggiore solidarietà e cooperazione regionale tra Stati membri per accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti.

3. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

3.1 Aspetti generali

Il 22 aprile 2009 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il Consiglio allo scopo di pervenire a un accordo in seconda lettura.

Gli emendamenti riguardano essenzialmente:

le competenze dell’agenzia per quanto riguarda

- il controllo dei progressi conseguiti nella realizzazione di progetti intesi a creare nuove capacità di interconnessione;
- il contributo all’attuazione degli orientamenti TEN-E;
- il controllo delle competenze per quanto concerne i mercati interni dell’energia e del gas naturale in generale nonché dei prezzi al dettaglio, dell’accesso alla rete e del rispetto dei diritti dei consumatori in particolare;

l’organizzazione dell’agenzia, prevedendo che

- due membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Parlamento europeo, due dalla Commissione e cinque dal Consiglio;
- il PE può invitare il presidente del Comitato dei regolatori a fare una dichiarazione dinanzi al comitato competente.

La Commissione accoglie il pacchetto di compromesso in quanto è conforme alla finalità globale e alle caratteristiche generali della proposta.

3.2 Proposta modificata

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente a quanto appena esposto.